



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 14/07/2015 STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	151
Com.Uff. n. 248/A – Provvedimenti Procura Federale.....	151
Com.Uff. n. 4/A – Nomina Commissario Straordinario Lega Italiana Calcio Professionistico.....	151
Com.Uff. n. 5/A – Modifica art.32 ter CGS.....	151
Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping.....	151
2. COMUNICAZIONI LND.....	151
Com.Uff. n. 21 – C.U. 19 Beach Soccer.....	151
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	152
Segreteria.....	152
Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 Noif.....	152
Comunicati emessi dalla F.I.G.C. riguardanti provvedimenti disciplinari a Società Venete.....	152
5. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	153
Procedimento Disciplinare n. 450 2014/15 da parte della Procura Federale - Ordinanza.....	153

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Com.Uff. n. 248/A – Provvedimenti Procura Federale

In allegato al presente comunicato, si trasmette il Com.Uff. n. 248/A della FIGC inerente l'oggetto.

Com.Uff. n. 4/A – Nomina Commissario Straordinario Lega Italiana Calcio Professionistico

In allegato, si trasmette il Comunicato Ufficiale n° 4/A della F.I.G.C., relativo alla decisione assunta dal Consiglio Federale in merito alla nomina del dott. Tommaso MIELE quale Commissario Straordinario della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Com.Uff. n. 5/A – Modifica art.32 ter CGS

In allegato al presente comunicato, si trasmette il Com.Uff. n. 5/A relativo alla decisione assunta dal Consiglio Federale in merito all'approvazione della modifica dell'art. 32 ter, del Codice di Giustizia Sportiva .

Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Qui di seguito trasmettiamo, per opportuna conoscenza il testo integrale della nota della FIGC, prot. 260/SS 15-16, inerente l'oggetto :

“”” Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione assunta, in data 8 luglio 2015, nei confronti del Sig. DARIO BELLINI.

Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BELLINI la sanzione della inibizione per anni 2 (anni due) con scadenza all'8 luglio 2017.”””

2. COMUNICAZIONI LND

Com.Uff. n. 21 – C.U. 19 Beach Soccer

In allegato si trasmette il C.U. 19 del Dipartimento Beach Soccer.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 Noif

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.

Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente tale "vincolo" in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.

Il problema sorge quanto la Società che ha il giocatore in "quiescenza" (sospensione dell'attività) non riesce a svincolarlo poiché non compare nel tabulato degli svincoli.

A tal proposito la Società, **e solo per questo tipo di casistica**, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto.

L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato; infine deve essere spedita tramite mail all'indirizzo vecalcio.tesserati@figc.it

Si ricorda che il periodo per svincolare gli atleti termina giovedì 16 luglio (ore 19:00).

Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

Comunicati emessi dalla F.I.G.C. riguardanti provvedimenti disciplinari a Società Venete

Si vuole evidenziare che nel seguente Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C., sono stati irrogati provvedimenti disciplinari nei confronti di Società venete e loro tesserati deferiti, conseguenti ad avvenuti patteggiamenti intervenuti tra gli stessi e la Procura Federale :

Comunicato Ufficiale n. 248/A Pubblicato in Roma il 30/4/2015

- Squalifica per due giornate a carico del Sig. MICHELETTO Alberto (giocatore A.C. Fratte ASD)
- Inibizione per giorni 10 a carico del Sig. CALZAVARA Nicolas (Dirigente A.C. Fratte ASD)
- Inibizione di giorni 60 a carico del Sig. CALZAVARA Valentino (Dirigente A.C. Fratte ASD)
- a carico della Società A.C. Fratte ASD :
 - Penalizzazione di n.3 punti nella classifica del prossimo Campionato Juniores Provinciale al quale si iscriverà
 - Ammenda di € 200,00.-

Le motivazioni dei provvedimenti sopra indicati sono riportati nel Comunicato che é stato allegato al presente Comunicato n. 6 del 14/7/2015 del C.R.V. (nella sezione "Comunicazioni della F.I.G.C.")

5. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori : Diego MANENTE (Presidente), Silvia BACCI e Stefano CAPO (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretaria C.S.A.T.), Alessandro BORSETTO (Segretario C.R.V.), nella sua riunione del 14 Luglio 2015 ha assunto la seguente deliberazione :

Procedimento Disciplinare n. 450 2014/15 da parte della Procura Federale nei confronti di :
del Sig. Stradiotto Gabriele – già Allenatore U.S.D. Carpanedo della Società U.S.D. Carpanedo

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V.

visto il procedimento instaurato dalla Procura Federale della F.I.G.C. nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe,

vista la comunicazione della chiusura delle indagini notificata alle parti indagate da parte della Procura della F.I.G.C.,

vista l'istanza del 28 maggio 2015 Prot. 1163/450 14/15/SP/GC/vbd formulata dalla Procura Federale della F.I.G.C. di sospensione cautelare da ogni attività nell'ambito della F.I.G.C. e la successiva richiesta datata 10/7/2015 prot. 435/450 pf 14/15/SP/GC/vdb di rinnovo della sospensione stessa da adottarsi nei confronti del Sig. Stradiotto Gabriele per acclarata violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto oggetto di procedimento penale;

Ritenuto

- che la richiesta è formulata ai sensi dell'art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva
- la persistente sussistenza del fumus boni juris a fronte della gravità dei fatti
- la irreparabilità e gravità della continuazione di attività in seno a Società federate del Sig. Stradiotto Gabriele

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale del C.R.V.

Dispone

di rinnovare a carico del Sig. Stradiotto Gabriele il provvedimento della sospensione cautelare inibendogli ogni e qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., prolungando quella già irrogata con Comunicato Ufficiale n. 97 del C.R. Veneto del 17/6/2015, rideterminandola fino **al 16 Agosto 2015** nei limiti dell'art. 20, 3° comma del C.G.S.

Publicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 14 Luglio 2015

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza

Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque
Antonio Peron

Il Responsabile Regionale Calcio Femminile
Paolo Tosetto